

Circolari per la clientela

**Comunicazioni all'Archivio
dei rapporti finanziari -
Modifica dei termini e
delle modalità di trasmissione**

1 PREMESSA

In relazione ai rapporti di natura finanziaria intrattenuti con la clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare una serie di informazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria. In particolare, tali soggetti sono tenuti ad effettuare:

- una comunicazione con cadenza mensile, trasmessa con il servizio Entratel o Fisconline, con la quale sono indicati i dati identificativi del rapporto e dei titolari dello stesso, compreso il codice fiscale, nonché le date di apertura, modifica, chiusura del rapporto stesso (art. 7 co. 6 del DPR 29.9.73 n. 605);
- una comunicazione integrativa con cadenza annuale, trasmessa attraverso l'infrastruttura SID, con la quale sono indicati i dati identificativi del rapporto e dei titolari dello stesso – che sono i medesimi di quelli utilizzati per le comunicazioni mensili – nonché i saldi iniziale e finale rispetto all'anno cui si riferisce la comunicazione e gli importi delle movimentazioni in dare e avere (art. 11 co. 2 - 4 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214).

Con il provv. 10.2.2015 n. 18269, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche alle predette comunicazioni.

Le novità di maggior interesse riguardano i termini e le modalità di trasmissione.

2 AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti tenuti ad effettuare i predetti adempimenti comunicativi (mensili e annuale) sono individuati dall'Allegato 3 al provv. 22.12.2005, come da ultimo sostituito dal provv. 20.6.2012 n. 50136.

Intervenendo su quest'aspetto, l'Agenzia delle Entrate, mediante il provv. 18269/2015, esonera dagli adempimenti comunicativi le "casse peota", a seguito dei provvedimenti della Banca d'Italia che hanno stabilito la cancellazione di tali soggetti dall'elenco generale *ex art.* 106 del TUB e per la loro minima rilevanza finanziaria.

3 COMUNICAZIONI MENSILI

Rispetto alle comunicazioni mensili, il provv. 18269/2015 stabilisce nuove modalità di trasmissione, unitamente all'utilizzo di un nuovo tracciato *record*, dal 2016.

3.1 CONFERMA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE

Non sono stati modificati i termini di trasmissione delle comunicazioni, le quali, quindi, continuano ad essere trasmesse, per i rapporti costituiti, cessati o modificati nel corso di un mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo.

3.2 NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE

A decorrere dall'1.1.2016, le comunicazioni mensili dovranno essere:

- compilate utilizzando il nuovo tracciato comune, le cui specifiche tecniche sono riportate dal provvedimento stesso (tale tracciato dovrà essere utilizzato anche per la comunicazione integrativa annuale);
- trasmesse mediante l'infrastruttura SID (definita con il provv. Agenzia delle Entrate 25.3.2013 n. 37561 e utilizzata tipicamente per la comunicazione integrativa annuale).

Poiché la modifica non ha effetti immediati, ancora per tutto il 2015, le predette comunicazioni continuano ad essere trasmesse mediante i consueti canali (Entratel o Fisconline) ed utilizzando il tracciato *record* riportato agli Allegati 1 e 2 del provv. 20.12.2010 n. 174173.

4 COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE

Rispetto alle comunicazioni integrative annuali, il provv. 18269/2015 stabilisce nuove scadenze e l'utilizzo di un nuovo tracciato *record* dal 2016.

4.1 NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE

Le comunicazioni integrative annuali devono essere trasmesse all'Archivio dei rapporti finanziari entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, a decorrere dalle comunicazioni relative all'anno 2015. In precedenza, la scadenza era invece fissata al 20 aprile.

In via transitoria, le comunicazioni relative:

- all'anno 2013, devono essere effettuate entro il 28.2.2015 (termine che, cadendo di sabato, è differito a lunedì 2.3.2015);
- all'anno 2014, devono essere effettuate entro il 29.5.2015.

4.2 NUOVO TRACCIATO RECORD

Analogamente a quanto previsto per le comunicazioni mensili, a decorrere dall'1.1.2016, anche le comunicazioni integrative annuali saranno effettuate tramite il nuovo tracciato comune, definito dal provvedimento stesso.

5 COMUNICAZIONE DEI DATI IN CASI PARTICOLARI

Il provv. 18269/2015 riordina le modalità di trasmissione delle comunicazioni mensili e integrativa annuale nei casi di operazioni straordinarie, cessazione dell'attività e procedure concorsuali o liquidazione volontaria.

5.1 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il provvedimento sostituisce il punto 4 del provv. 20.12.2010 n. 174173, recante disposizioni attuative sulle comunicazioni mensili, disciplinando l'ipotesi di cessazione dell'attività con confluenza in un altro soggetto obbligato alle comunicazioni all'Archivio dei rapporti (ad esempio, a seguito di operazioni straordinarie, scissioni totali e cessioni del ramo finanziario o d'azienda).

L'operatore la cui attività è cessata a seguito di uno dei predetti eventi deve trasferire, entro 60 giorni dall'evento stesso, il proprio Archivio dei rapporti, inclusi i riferimenti identificativi dei rapporti finanziari, all'operatore di confluenza. A sua volta, quest'ultimo è tenuto a:

- conservare le informazioni ricevute e provvedere alla loro integrazione con le proprie rilevazioni ed archivi;
- comunicare entro 60 giorni dalla predetta acquisizione la presa in carico dei rapporti e delle operazioni fuori conto dell'operatore la cui attività è cessata;
- trasmettere le comunicazioni integrative annuali includendo, oltre ai rapporti di propria competenza, anche quelli del soggetto confluito, compresi quelli cessati, e gestire gli esiti negativi eventualmente ricevuti dal soggetto confluito, provvedendo ad intraprendere eventuali azioni correttive;
- fornire riscontro alle richieste di indagini finanziarie relative a dati, notizie e documenti inerenti le posizioni acquisite, anche con riferimento a periodi antecedenti all'operazione straordinaria.

5.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Gli operatori finanziari interessati da un evento di cessazione dell'attività senza confluenza in un altro soggetto obbligato devono:

- mantenere attiva la propria utenza SID;

- trasmettere, entro 90 giorni dalla cessazione, la comunicazione integrativa relativa al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

Data l'assenza di particolari indicazioni nel testo del provvedimento, la previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni integrative che saranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato *record*, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015.

5.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI O DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Gli operatori finanziari assoggettati ad una procedura concorsuale o di liquidazione volontaria devono:

- mantenere attiva la propria utenza SID;
- trasmettere ordinariamente le informazioni all'Archivio dei rapporti finanziari, nei modi e nei termini stabiliti dal provvedimento in esame (la disposizione è da intendersi riferita sia alle comunicazioni mensili che a quella integrativa annuale relative al periodo in cui si protraggono le procedure concorsuali o di liquidazione);
- trasmettere, entro 90 giorni dalla conclusione della fase di liquidazione o dall'approvazione del riparto finale, la comunicazione integrativa relativa al periodo infrannuale in cui hanno svolto attività finanziaria.

La previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni (mensili e integrative annuali) che saranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato *record*, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015.

6 VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI

Il provv. 18269/2015 definisce i termini entro cui gli operatori finanziari possono modificare i dati comunicati all'Archivio dei rapporti.

6.1 CONSOLIDAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni inviate all'Archivio mediante le comunicazioni mensili e annuali si intendono consolidate decorsi 90 giorni da quelli ordinari di trasmissione delle comunicazioni stesse, oppure dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall'Anagrafe Tributaria. Entro tale termine è possibile variare le informazioni comunicate trasmettendo comunicazioni in aggiornamento/sostituzione, cancellazione, ecc.

La previsione pare applicabile non solo alle comunicazioni (mensili e integrative annuali) che saranno effettuate dal 2016 con il nuovo tracciato *record*, ma, altresì, a quelle che devono essere inviate nel corso del 2015.

6.2 INVIO SOSTITUTIVO

Decorso il predetto termine di 90 giorni, l'operatore che abbia necessità di apportare delle modifiche alle informazioni trasmesse lo potrà effettuare soltanto con la procedura di invio sostitutivo/reimpianto (consentita, peraltro, solo per particolari motivi organizzativi o tecnici), previa autorizzazione dell'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate che provvederà anche a rilasciare il necessario *software* di controllo.

Quanto al tracciato da utilizzare per gli invii sostitutivi, per il 2015 dovrà essere utilizzato quello attualmente in vigore, mentre, dall'1.1.2016, sarà utilizzato quello nuovo approvato dal provvedimento in esame.